

Redatto ai sensi della delibera CICR del 04/03/2003 e del titolo X capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

Il Credito Cooperativo Fiorentino – Campi Bisenzio - Società Cooperativa in A. S. è una Banca con sede legale ed amministrativa in Campi Bisenzio, provincia di Firenze, via B. Buozzi 54, capitale sociale di € 818.000,00 interamente versato e € 51.889.572,00 di riserve, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 00453780488, iscritta nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.3529.20, codice ABI n.8427.7, iscritta nell'Albo Società Cooperative n. A164625, aderente all'Accordo per la Costituzione dell'Ufficio Reclami della Clientela e dell'Ombudsman Giurì Bancario; aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; indirizzo di posta elettronica: info@creditoflorentino.it - sito internet: www.creditoflorentino.it

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici del servizio 'Deposito Titoli'

Struttura e funzione economica

In base a tale contratto la Banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, prodotti finanziari cartacei o dematerializzati, entrambi di seguito denominati "titoli" (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali titoli, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento dei conferimenti) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello stesso svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositi autorizzati.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto

Sezione 3 - Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

Spese di gestione e di amministrazione

- Commissione massima semestrale obbligazioni CCF: € 10,00
- Commissione massima semestrale Titoli di Stato: € 10,00
- Commissione massima semestrale pronti contro termine: € 10,00
- Commissione massima semestrale per altri titoli: € 24,00

Valute

Addebito diritti di custodia e spese di gestione e di amministrazione: ultimo giorno lavorativo del semestre solare;

Pagamento cedole titoli italiani ed esteri: pari valuta riconosciuta dal depositario;

Pagamento dividendi su titoli azionari ed esteri: pari valuta riconosciuta dal depositario;

Rimborso titoli scaduti o estratti titoli italiani ed esteri: pari valuta riconosciuta dal depositario.

Altre spese

Spese per trasferimento titoli ad altri Istituti: la Banca procederà al recupero delle spese applicate da soggetti terzi intervenuti nell'operazione oltre alle spese sostenute in base al tempo impiegato per effettuare l'operazione ad un costo orario di euro 18,00, con un minimo di euro 10,00;

Spese inerenti singole operazioni svolte per Titoli di Stato acquisiti in asta: zero;

Spese inerenti singole operazioni per titoli acquisiti sul mercato secondario: € 7,80;

Documentazione richiesta dal cliente: la Banca procederà al recupero delle spese applicate da soggetti terzi intervenuti nell'operazione oltre alle spese sostenute in base al tempo impiegato per effettuare l'operazione ad un costo orario di euro 18,00, con un minimo di euro 10,00;

Spese reclamate per ordini non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal cliente: € 0,00 oltre quanto reclamato dalla controparte su mercati Italia, € 2,00 oltre quanto reclamato dalla controparte su mercati esteri;

Spese di chiusura: zero

Spese di comunicazione

Spese di comunicazione ex art. 118 d.lgs. 385/93: € 1,00 *

Spese per la comunicazione periodica alla clientela ex art. 119 d.lgs. 385/93: zero **

Spese per produzione periodica documento di sintesi: € 1,00

Recupero spese postali invio documento di sintesi: € 1,00

Rimborso spese per consegna di copia del contratto idonea per la stipula: € 25,00

* (modifica unilaterale condizioni contrattuali)

** (comunicazioni periodiche alla clientela)

Sezione 4 - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Il rapporto di deposito di titoli è regolato non solo dalle norme che specificamente lo riguardano, ma anche da quelle contenute nel contratto quadro relativo al rapporto banca-cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale complessivamente regolato, il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente - La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi richiesti dal cliente. Tuttavia, qualora dovesse ricorrere un giustificato motivo che ne legittimi il rifiuto, la Banca dovrà darne tempestiva comunicazione al cliente.

Invio della corrispondenza da parte del cliente alla Banca - Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla Banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale sono costituiti i singoli rapporti.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, sono effettuate dalla Banca all'unico indirizzo indicato dai cointestatari e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario.

Deposito delle firme autorizzate - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo presso la succursale ove il rapporto è intrattenuto.

Poteri di rappresentanza - Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati a rappresentare il cliente nei propri rapporti con la Banca, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto a partire da quando la Banca riceve la relativa comunicazione inviata con lettera raccomandata, telegramma ovvero presentata direttamente alla succursale; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Nelle ipotesi di cui ai due precedenti capoversi sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò anche quando il rapporto è intestato a più persone.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari.

In ogni caso, per le obbligazioni che venissero a sorgere anche solo per fatto o atto di un solo cointestatario ne risponderanno in solido anche tutti gli altri.

Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta - I cointestatari si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni.

La Banca può dunque dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo.

La Banca non è tenuta a fornire alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento; ciascun cointestatario manleva la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.

Diritto di garanzia - La Banca ha diritto di pegno sui beni del cliente a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile.

Compensazione - Qualora esistano tra Banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso ma la Banca dovrà comunque darne pronta informativa al cliente.

Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - È in facoltà della Banca modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto, ottenendo - in sede di liquidazione - l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giuri bancario con le modalità contenute nel regolamento a disposizione nei locali della Banca.

Foro competente – I rapporti con i clienti sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della Banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Svolgimento del servizio - La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati e, in generale, provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del cliente rilasciato per iscritto. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei conferimenti, la Banca provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine impartito per iscritto dal cliente e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.

Obbligazioni del cliente - Le spese di qualunque genere, che la banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

Inadempimento del cliente - In caso di inadempimento del cliente, la Banca previa diffida può, secondo le disposizioni del codice civile, realizzare un adeguato quantitativo dei titoli depositati.

La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente, ovvero, se ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Recesso dal contratto - Il contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con preavviso di almeno un giorno mediante lettera raccomandata A.R., restando impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Subdeposito dei titoli - La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso organismi di deposito centralizzato italiano o estero abilitato e, in tal caso, rimane responsabile nei confronti del cliente secondo quanto previsto nel contratto.

In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

Legenda

Spese chiusura deposito titoli: è la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito.

Spese accredito dividendi cedole: commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi.

Spesa consegna allo sportello: commissione per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello.

Spese rimborso titoli estratti o scaduti: commissioni relative ai prodotti finanziari titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza.

Commissione trasferimento per codice prodotto titolo: commissione calcolata per singolo codice prodotto titolo.

Commissione di trasferimento per dossier: commissione calcolata per ogni dossier trasferito.

Credito Cooperativo Fiorentino – Campi Bisenzio - Società Cooperativa in A. S.
Via B. Buozzi, 54
Campi Bisenzio (FI)
www.creditoflorentino.it